



Comune di Sondrio

protocollo n.

Sondrio, 28 giugno 2013

rif. n.

Ai dirigenti

Al comandante della Polizia Locale

Ai responsabili di servizio

LORO SEDI

e p.c.

Al sindaco

Sede

rispettivi indirizzi mail interni

OGGETTO: problematiche applicative relative alla c.d. “Amministrazione Aperta” - art. 18 d.l. n. 83/2012 conv. con l. n. 134/2012 ed artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013.

Com'è noto l'art. 18 del d.l. n. 83/2012, conv. con l. n. 134/2012, ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione in merito a taluni atti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare tale articolo, rubricato “**Amministrazione aperta**” ha previsto che

“La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet” (comma 1) e che

“A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello, 1 – 23100 SONDRIO

Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333

Sito internet: www.comune.sondrio.it

E-mail: info@comune.sondrio.it

Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE



concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare” (comma 5).

In ottemperanza di tale norma il ns. Comune ha attivato un'apposita sezione del sito web denominata “**Amministrazione Aperta**” alimentata in sede di inserimento delle determinazioni.

Successivamente è stato emanato il decreto legislativo n. 33/2013, il quale all'art. 53, comma 1, lett. t) ha espressamente abrogato l'art. 18 del d. l. n. 83/2012 conv. con l. n. 134/2012. La medesima fonte legislativa inoltre ha dettato una nuova disciplina di tali obblighi di pubblicità agli articoli 26 e 27.

In particolare l'art. 26 rubricato “*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*” ha limitato l'obbligo di pubblicazione ai soli atti

“di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro” (comma 2)

stabilendo che:

“La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario” (comma 3).

La nuova formulazione comporta, per l'eliminazione delle parole “*corrispettivi e compensi*” inclusa nel testo dell'abrogato articolo 18 del d. l. n. 83/2012, che sia venuto meno l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti che trovano il proprio fondamento in un rapporto a prestazioni corrispettive. Sono pertanto esclusi dall'obbligo di pubblicazione nella sezione apposita del sito le determinazioni e gli atti attinenti ai rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive (quali ad es. **appalti o acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi, i contratti di compravendita, le permuta, le prestazioni di natura professionale, ecc.**), fermo restando



che se tali atti sono soggetti ad altre forme di pubblicazione (in forza di previsioni di altri articoli del d. lgs. n. 33/2013 o di altre fonti normative quali ad es. le deliberazioni per la previsione del d. lgs. n. 267/2000 o le determinazioni in forza del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) la pubblicazione dovrà avvenire ma nel rispetto delle specifiche previsioni delle singole norme e comunque non tramite la funzione "benefici economici" del sw deliberazioni/determinazioni in quanto tale funzione alimenta direttamente l'apposita sezione del sito. In buona sostanza con la nuova formulazione il legislatore ha inteso completare la disciplina previgente in materia di beneficiari di provvidenze economiche introducendo un obbligo di pubblicazione puntuale e dinamico e non soltanto a consuntivo come nella normativa di cui alla legge n. 241/1990 ed al D.P.R. n. 118/2000.

Il successivo articolo 27 ha individuato, per i casi che restano soggetti all'obbligo di pubblicazione, le informazioni da pubblicare. In particolare vanno pubblicati:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;*
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;*
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;*
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;*
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;*
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato."*

Dal confronto tra le nuove previsioni e quelle dell'abrogato art. 18 del d.l. n. 83/2012 emerge quanto segue:

- lett. a): variazione solo nominalistica che non incide sulla sostanza;
- lett. b): variazione solo nominalistica che non incide sulla sostanza;
- lett. c): invariata;
- lett. d): invariata;
- lett. e): invariata;
- lett. f): variazione che comporta l'eliminazione del link al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio (parole eliminate proprio a motivo del restringimento dell'ambito di applicazione della nuova norma).



Tale formulazione tuttavia pone un problema pratico di applicazione, con riferimento in particolare alle determinazioni di attribuzione di benefici economici a soggetti indigenti ovvero a persone delle quali vengano trattati dati relativi alla salute. Al momento infatti tali atti, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la Riservatezza dei Dati Personali con deliberazione n. 88 del 2 marzo 2011 (doc. web n. 1793203), non indicano nomi e cognomi neanche in sigle ma unicamente un riferimento numerico alla documentazione agli atti. In buona sostanza è stato chiesto se la nuova formulazione dell'art. 27 del citato d. lgs. n. 33/2013 comporti l'obbligo di pubblicare tali informazioni.

Al riguardo occorre tener presente la formulazione del comma 4 dell'art. 26 del citato d. lgs. n. 33/2013 il quale prevede che:

“È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”.

Tale formulazione porta alla conclusione che gli atti che trattano dati personali relativi a stato di salute e/o situazione di disagio economico-sociale siano esclusi in parte dal campo di applicazione degli articoli 26 e 27. In particolare è da ritenersi esclusa dall'obbligo la pubblicazione dei dati di cui alle lettere:

- a) (identificazione della persona);
- f) (link a documentazione).

Laddove necessario andrà opportunamente aggiornato il sw al fine di consentire il rispetto di tale previsione normativa.

Si rende tuttavia opportuno l'inserimento nelle determinazioni che riguardino tali casi di un passaggio meramente dichiarativo dell'esistenza di tale condizione giuridica. Al riguardo suggerisco la seguente formulazione da riportare nelle premesse della determinazione:

“Dato atto che il presente atto ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, per cui non è soggetto agli obblighi di cui alle lettere a), f) dell'art. 27, comma 1, del medesimo d. lgs. n. 33/2013”

e nel dispositivo della determinazione:



“di dare atto che il presente atto ricade nell’ambito di applicazione di cui all’art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, per cui non è soggetto agli obblighi di cui alle lettere a), f) dell’art. 27, comma 1, del medesimo d. lgs. n. 33/2013”.

Per tali atti tuttavia permane l’obbligo di pubblicazione dei dati richiesti dall’albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000 in quanto tale fonte normativa non risulta abrogata.

Poichè la pubblicazione sui siti internet necessita da parte delle pubbliche amministrazioni di una specifica norma di legge o di regolamento che autorizzi il trattamento dei dati personali contenuti in tali atti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 comma 3 e dell’art. 4 comma 1 lett. m) del d. lgs. n. 196/2003, occorrerà quindi che non si dia più corso alle pubblicazioni di atti relativi a corrispettivi e che si proceda all’inserimento dei dati personali relativi a stato di salute e/o situazione di disagio economico-sociale con esclusione delle lettere a), f) dell’art. 27, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel ringraziare per la cortese attenzione porgo distinti saluti.



Il Segretario comunale reggente

(Livio Tirone)

